

18471/15

41

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

NICOLA MILO	- Presidente -
STEFANO MOGINI	- Consigliere -
PIERLUIGI DI STEFANO	Rel. - Consigliere -
ALESSANDRA BASSI	- Consigliere -
BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA	- Consigliere -

Udienza pubblica del
25/2/2015
SENTENZA
N. 311
REGISTRO GENERALE
N. 36057/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Nei confronti di

ACCOMANDO MICHELE n. 25/12/1948

LICATA CALOGERO n. 25/1/1951

PEPARAIO GUIDO n. 5/1/1953

SORRENTINO NICOLÒ 19/6/1944

avverso la sentenza 3972/2011 del 18/11/2013 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M.G. FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso

Sentiti l'avv. MAURO MELLINI per Sorrentino, l'avv. ANTONINO REINA per Licata, l'avv. MANLIO MORCELLA per Peparaio e l'avv. GIULIANO DOMINICI per Accomando che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18 novembre 2013 emessa nel processo a carico di Accomando Michele, Licata Calogero, Peparaio Guido e Sorrentino Nicolò, imputati dei seguenti reati:



Capo a) *Corruzione perché, tramite il commesso della corte di cassazione Peperaio, su iniziativa del faccendiere Grancini nell'interesse del ricorrente Russello, ignoti pubblici ufficiali in servizio presso la corte di cassazione:*

- *fornivano informazioni sullo stato del procedimento.*
- *omettevano di comunicare prontamente il rigetto del ricorso presentato da Russello avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, comunicazione da cui dipendeva il ripristino nei suoi confronti la custodia in carcere.*

Capo b) *Corruzione commessa dalle medesime persone in favore di Sorrentino Alberto, ricorrente avverso una sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo. Al Sorrentino erano fornite informazioni sullo stato del ricorso ed era garantito l'impegno a procrastinare la trattazione del ricorso.*

Capo c) *Corruzione commessa dalle medesime persone in favore di Agate Giovanbattista, ricorrente avverso una sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo. Al Sorrentino erano fornite informazioni sullo stato del ricorso ed era garantito l'impegno a procrastinare la trattazione del ricorso.*

Capo d) *Corruzione commessa da Peperaio che, tramite ignoti pubblici ufficiali, si impegnava a far procrastinare la discussione di un ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo nei confronti di De Gregorio*

Capo j) *Contestazione nei confronti di Licata, Peperaio e Sorrentino del concorso esterno in associazione mafiosa.*

Per questi fatti veniva disposta l'assoluzione dal Tribunale di Palermo con sentenza del 2 dicembre 2010, assoluzione confermata, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza oggi impugnata.

Limitando l'esposizione a quanto necessario alla valutazione del ricorso, va considerato che i giudici di merito, pur rilevando la esistenza dei rapporti tra il faccendiere Grancini e il commesso Peperaio, osservavano innanzitutto che non è rilevante penalmente il rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti e, poi, che non è affatto dimostrata la partecipazione di pubblici ufficiali alle condotte ascritte agli imputati.

Con il proprio ricorso il procuratore generale chiede l'annullamento "con o senza rinvio" e la emissione di provvedimenti conseguenti ai fini della affermazione di colpevolezza degli imputati Accomando, Licata, Peperaio e Sorrentino deducendo con unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto la Corte, in base alle risultanze probatorie, avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado e condannare tutti gli imputati con la esclusione di De Gregorio.

In particolare osserva:



- non è vero che non risultano concorrere pubblici ufficiali /incaricati di pubblico servizio in quanto lo stesso pubblico ministero all'udienza del 5 luglio 2010 ne ha indicato in via specifica uno "nel cancelliere Indelicato Vincenzo, operante in concorso e previo accordo con altri in servizio presso la Corte di Cassazione".

- Quanto alla affermazione che non sarebbero dimostrate condotte illecite destinate a procrastinare la trattazione di un ricorso in cassazione e differire l'esecuzione misura cautelare, osserva innanzitutto che la assoluzione sarebbe stata pronunciata dalla Corte di Appello "poco opportunamente -stante la pendenza del giudizio di primo grado innanzi al tribunale di Agrigento-" e comunque non terrebbe conto della "dettagliata indicazione dei pubblici ufficiali fatta da Grancini" negli interrogatori resi al pubblico ministero acquisiti all'udienza dibattimentale del 24 novembre 2009. Il procuratore generale svolge poi una disamina degli elementi probatori che dovevano condurre alla affermazione di fondatezza dell'ipotesi di accusa ritenendo contraddittoria la sentenza che giunge ad una decisione di assoluzione.

Sono state depositate memorie dai difensori di Licata, Sorrentino e Pepèraia, che chiedono il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La stessa esposizione dei motivi dimostra innanzitutto che tutte le doglianze attengono non a carenze di motivazione o errori logici della sentenza, ma riguardano fondamentalmente il tema dell'apprezzamento delle prove. Inoltre, l'ufficio impugnante, piuttosto che confrontarsi con la motivazione della Corte di Appello individuando eventuali errori di valutazione da parte dei giudici di merito, riconsidera autonomamente - e parzialmente - il materiale probatorio suggerendo una diversa lettura dello stesso, di fatto chiedendo che questa Corte proceda ad una autonoma rivalutazione dei fatti che, invece, in questa fase è del tutto preclusa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Perluigi Di Stefano

il Presidente

Nicola Milo

